



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2023

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Sanremo (IM) n. 67 del 25 ottobre 2023, avente ad oggetto "*AMAIE S.p.A. - strategia in ordine al futuro del ramo di distribuzione dell'energia elettrica, aggregazione con DEA S.p.A. con acquisto di partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 8 TUSP tramite la controllata AMAIE S.p.A., in esecuzione del conferimento del ramo di*

azienda di distribuzione dell'energia elettrica da parte di AMAIE S.p.A.", acquisita al protocollo di questa Sezione n. 5363 del 26 ottobre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 64/2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 26 ottobre 2023, il Comune di Sanremo (IM) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), la delibera del Consiglio comunale n. 67 del 25 ottobre 2023, avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione indiretta in DEA S.p.A., tramite la controllata AMAIE S.p.A.

Alla comunicazione indicata sono stati allegati il piano economico finanziario dell'aggregante DEA S.p.A. per il 2023-2026 e n. 3 comunicazioni di AMAIE S.p.A. riguardanti la suddetta operazione.

In dettaglio, secondo quanto prospettato, AMAIE S.p.A. - società operante nel settore idrico e dell'energia elettrica, partecipata al 100% dal Comune di Sanremo - procederebbe al conferimento del ramo di azienda di distribuzione dell'energia elettrica alla DEA S.p.A.¹; per effetto di tale conferimento, il Comune di Sanremo acquisirebbe una partecipazione indiretta nella DEA S.p.A.

Nella citata deliberazione del Consiglio comunale, viene indicato che l'operazione complessiva si pone l'obiettivo strategico di mantenere nel medio-lungo periodo una società controllata nel settore della distribuzione elettrica anche dopo la scadenza della vigente concessione ministeriale, prevista per il 2030, procedendo all'aggregazione in una realtà industriale di maggiori dimensioni che possa partecipare alle gare, attese per il 2025, per il futuro affidamento della concessione stessa.

Secondo quanto riportato nella deliberazione, l'aggregazione con DEA S.p.A. arrecherebbe anche ulteriori benefici; in particolare, viene evidenziato che laddove AMAIE S.p.A. continuasse ad esercitare fino al 2030 l'attività di distribuzione nell'attuale configurazione

¹ La DEA S.p.A. (*Distribuzione Elettrica Adriatica*) è una società a prevalente capitale pubblico, già concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Polverigi (AN), Osimo (AN), Recanati (MC), Ortona (CH) e San Vito Chietino (CH).

della rete, la società presenterebbe un numero di POD ² nettamente inferiore a quello ottimale, potendo andare incontro a situazioni non auspicabili quali l'impossibilità, dal punto di vista finanziario e operativo, di far fronte alle continue necessità di adeguare la rete e le procedure interne alle novità normative e tecniche introdotte dall'Autorità di Settore, nonché di potenziare la rete al fine di accogliere una serie di opere pubbliche e di pubblica utilità che il Comune di Sanremo ha programmato per i prossimi anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni

L' art. 11, comma 1, lett. *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Ne consegue che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia

² Alla data di adozione della delibera del Comune, AMAIE S.p.A. gestiva circa 30.000 POD.

della delibera, potendo l'amministrazione precedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022, hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Tanto premesso, si procede al vaglio della deliberazione del Consiglio comunale di Sanremo (IM) n. 67 del 25 ottobre 2023.

2. Rispetto delle regole di competenza (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (delibera n. 67 del 25 ottobre 2023), conformemente a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, lett. c), TUSP.

3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)

DEA S.p.A. ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, a tale scopo, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, la delibera del Consiglio comunale di Sanremo specifica che l'acquisto di una partecipazione indiretta in DEA S.p.A. rientra tra le finalità perseguibili ai sensi del TUSP in quanto connessa alla *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti”*. Inoltre, lo svolgimento dell'attività di distribuzione elettrica risulta estranea all'area degli affidamenti *in house* poiché derivante da concessione governativa³; pertanto, non si rende necessaria la verifica di compatibilità prevista per gli affidamenti *in house*.

4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite, *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la *“sostenibilità finanziaria”* sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale

³ Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), *“le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, (...) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030”*.

requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella già menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente.

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *"avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Passando all'esame del caso di specie, sotto il profilo c.d. oggettivo il Comune di Sanremo ha trasmesso - unitamente alla delibera - il piano economico-finanziario di DEA S.p.A. in combinazione con AMAIE S.p.A. per il triennio 2023-2025. Il documento, nello stimare gli effetti differenziali derivanti dall'operazione di aggregazione, si pone l'obiettivo di dimostrare che l'aggregante avrebbe la capacità di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio dell'attività di distribuzione.

Per quanto concerne l'aspetto c.d. soggettivo, la delibera del Comune rimarca che l'aggregazione creerebbe un incremento sia di valore per l'attività sia di redditività della stessa in conseguenza, da una parte, della possibilità di richiedere ai sensi dell'art. 40 della Del. ARERA 163/23 l'accesso all'applicazione del c.d. *Z-Factor*⁴ e, dall'altro, della possibilità di applicare il nuovo regime tariffario ex art. 23, comma 5, del D.lgs. 210/2021, in quanto la società risultante dall'aggregazione avrebbe più di 100.000 POD.

Sul punto, nel prendere atto dei sopra richiamati effetti favorevoli esposti nella deliberazione, si sottolinea che l'obiettivo del conseguimento dei 100.000 POD postula - oltre all'aggregazione con DEA S.p.A. - l'acquisizione del ramo di E-distribuzione, operazione che il piano economico-finanziario presentato stima nel 2026, al momento senza la relativa copertura finanziaria (cfr. *infra* per maggiori dettagli); si rileva inoltre che la documentazione trasmessa non contiene alcun riferimento alla situazione economico-finanziaria di AMAIE S.p.A. una volta privata del ramo di distribuzione elettrica.

5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa*

⁴ L'art. 40 Del. ARERA 163/23 prevede che, in caso di rilevanti aumenti delle dimensioni del servizio conseguenti agli investimenti connessi alla transizione energetica o a variazioni del perimetro di attività svolte per l'erogazione dei servizi regolati che per loro natura non possano essere intercettati dalla variazione delle variabili di scala utilizzate nell'ambito del *price-cap*, si proceda alla determinazione del tasso di variazione legato a nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato.

esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”.

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Ciò premesso, la citata deliberazione del Comune di Sanremo attesta la convenienza economica della scelta e la compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa per il concorrere di una pluralità di fattori.

In primo luogo, deve essere rimarcato che l'operazione di aggregazione si pone l'obiettivo di garantire la permanenza nel medio-lungo periodo nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, pur a fronte di un'evoluzione normativa che spinge nella direzione della progressiva crescita e aggregazione degli operatori. Secondo le analisi prodotte dal Comune, infatti, il mantenimento dello svolgimento dell'attività di distribuzione senza procedere ad aggregazioni porterebbe alla progressiva riduzione della qualità del servizio a causa dell'insufficiente ammontare dei ricavi e della conseguente limitazione in ordine al regime qualitativo delle prestazioni erogabili e dei minori investimenti realizzabili.

Fermo restando l'obiettivo strategico di garantire la sostenibilità a lungo termine del *business* del ramo elettrico, nella documentazione trasmessa sono analizzate le ragioni che hanno indotto il Comune a non procedere alle ipotesi, alternative rispetto all'operazione con DEA S.p.A., volte all'aggregazione del ramo elettrico di AMAIE S.p.A. con AMAIE Energia e Servizi S.r.l.⁵ oppure all'acquisizione diretta, da parte di AMAIE S.p.A., del ramo d'azienda

⁵ Il Comune di Sanremo ha preliminarmente verificato la possibilità di un'aggregazione del ramo elettrico di AMAIE S.p.A. con AMAIE Energia e Servizi S.r.l., società affidataria di servizi *in house* da parte del Comune di Sanremo, posseduta direttamente (33,11%) e indirettamente per il tramite di AMAIE S.p.A. (43,93%) dal Comune stesso. Ad esito delle verifiche svolte, non si è dato seguito all'operazione in quanto: i) il nuovo soggetto che deriverebbe dall'aggregazione non avrebbe la forza economico-finanziaria per far fronte ai rilevanti investimenti programmati da AMAIE Energia e Servizi S.r.l. nel settore dell'igiene urbana e nell'adeguamento del Mercato dei Fiori e, nel contempo, procedere all'acquisizione della rete condotta da E-Distribuzione nella porzione a Levante del territorio sanremese; ii) in ogni caso, l'aggregazione e la successiva eventuale acquisizione della rete di E-distribuzione non consentirebbe di raggiungere la soglia di n. 100.000 POD; iii) il nuovo soggetto societario dovrebbe a sua volta collocare in un ulteriore veicolo da costituirsi le

di ENEL distribuzione S.p.A. dedicato all'esercizio dell'attività di distribuzione nel Comune di Sanremo ⁶.

In considerazione della improcedibilità delle ipotesi sopra prospettate, il Comune di Sanremo ha valutato quale ipotesi preferibile l'aggregazione in una realtà industriale di maggiore dimensione che possa partecipare alle gare, attese per il 2025, per il futuro affidamento della concessione stessa.

A tale scopo, DEA S.p.A. - già concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con più di 50.000 POD - è stata valutata come l'unico soggetto sul territorio nazionale con il quale sarebbe possibile negoziare un'aggregazione finalizzata a raggiungere una situazione ottimale dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed economica, in ragione delle efficienze realizzabili tramite economie di scala.

In particolare, secondo quanto stimato, il soggetto risultante dall'aggregazione potrebbe ottenere dagli istituti bancari il credito necessario a rilevare la rete esercitata da E-distribuzione nel territorio sanremese, raggiungendo così l'obiettivo prefissato dei 100.000 POD; sul punto, la delibera del Comune di Sanremo fa espresso riferimento al fatto che l'operazione sarebbe finanziata non con risorse comunali ma esclusivamente da DEA S.p.A. tramite i propri canali di finanziamento ⁷.

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

In tema di compatibilità dell'operazione con le norme dei Trattati europei, la delibera del Comune si limita a dare atto del fatto che l'operazione di aggregazione, avvalendosi di schemi

attività di produzione di energia elettrica attualmente condotte da AMAIE Energia e Servizi S.r.l., che non possono coesistere con l'attività di distribuzione di AMAIE S.p.A.

⁶ Il Comune ha trasmesso una nota che riepiloga le vicende intercorse tra i due distributori di energia elettrica del sanremese (AMAIE S.p.a. per la zona di ponente con circa 30.000 POD e ENEL distribuzione S.p.A. nella zona di levante con circa 20.000 POD) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), che prevede il rilascio di una sola concessione di distribuzione di energia elettrica per ciascun ambito comunale. In particolare, nel tempo si è registrato un progressivo avvicinamento tra le due società, prodromico all'acquisizione da parte di AMAIE S.p.A. del ramo di azienda ENEL, tramite una procedura di arbitraggio che, tuttavia, non ha portato alla prospettata aggregazione tra i due operatori. Da ultimo, anche in considerazione del mutato scenario normativo e dell'approssimarsi della scadenza della concessione (2030) AMAIE S.p.A. ha ritenuto di non avere la capacità finanziaria per sostenere l'acquisto del ramo E-distribuzione e contemporaneamente dare attuazione ai piani di investimento ed efficientamento sulle reti già di proprietà.

⁷ La delibera del Comune di Sanremo prevede espressamente che *"l'acquisto del ramo d'azienda di E-distribuzione nel Comune di Sanremo non dovrà avvenire prioritariamente mediante aumento di capitale sociale da parte dei soci bensì mediante ricorso al sistema bancario o al mercato finanziario nelle forme meglio viste e/o comunque dovranno prevedersi modalità anti diluizione del capitale di AMAIE laddove si optasse per l'aumento di capitale anche solo parzialmente"*.

previsti dall'autorità di settore, realizza assetti ritenuti a priori compatibili con le regole concorrenziali previste nel quadro comunitario.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è reso il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016, in merito all'operazione di acquisizione di una partecipazione indiretta in DEA S.p.A. da parte del Comune di Sanremo (IM).

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Sanremo (IM);

ORDINA

al Comune di Sanremo (IM) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il magistrato relatore

Federica Lelli

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 18 dicembre 2023

Il funzionario preposto